

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO AI QUALI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NONCHÈ DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE MARCHE

La Regione Marche costituisce l'elenco degli avvocati del libero foro ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché di domiciliazione sulla base dei criteri e delle modalità che seguono.

Art. 1 - Sezioni dell'elenco

1. L'elenco costituisce il riferimento per l'individuazione dei professionisti ai quali la Regione Marche può conferire incarichi professionali, non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, né prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito anche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande. Esso è suddiviso in due macro-sezioni:

1) Sezione domiciliazioni e/o sostituzione d'udienza ripartita, a sua volta, nelle seguenti due sotto-sezioni:

• Sezione ripartita nei seguenti Uffici Giudiziari:

- Tribunale di Ascoli Piceno,
- Tribunale di Fermo,
- Tribunale di Macerata,
- Tribunale di Pesaro,
- Tribunale di Urbino
- Giudice di Pace di Ascoli Piceno;
- Giudice di Pace di Camerino;
- Giudice di Pace di Fabriano;
- Giudice di Pace di Fano;
- Giudice di Pace di Fermo;
- Giudice di Pace di Jesi;
- Giudice di Pace di Macerata;
- Giudice di Pace di Macerata Feltria;
- Giudice di Pace di Pesaro;
- Giudice di Pace di Urbino;
- Giudice di Pace di Senigallia.

• Sezione relativa alle cause instaurate presso gli Uffici Giudiziari aventi sede in Roma;

2) Sezione rappresentanza e difesa in giudizio distinta, a sua volta, in quattro sotto-sezioni a seconda dell'organo giurisdizionale di competenza:

- Giudice civile (sezione del contenzioso civile e del lavoro);
- Giudice penale (sezione del contenzioso penale, che comprende anche la difesa come parte civile);

- Giudice amministrativo, contabile e tributario (sezione del contenzioso amministrativo, che comprende anche la difesa davanti alla Corte dei conti e al Giudice tributario);
- Corte Costituzionale.

Si specifica che i giudizi instaurati avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) nonché avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), per semplificazione vengono ricondotti al giudizio civile.

Art. 2 – Requisiti per l’inserimento nell’elenco

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di un altro Paese membro dell’Unione europea;
- 2) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza (indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione);
- 3) iscrizione all’ordine degli avvocati di appartenenza;
- 4) assenza di precedenti condanne penali, passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, formulate ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- 5) assenza di misure di prevenzione o ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa antimafia;
- 6) assenza di sanzioni disciplinari o di procedimenti disciplinari in corso;
- 7) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 che impediscono di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- 8) insussistenza, alla data di pubblicazione del presente avviso, di condizioni di incompatibilità con ciò intendendosi l’assenza di rapporti pendenti di patrocinio legale a favore di soggetti pubblici o privati rispetto ai quali la Regione Marche, gli enti strumentali da essa dipendenti o le società a cui la Regione Marche partecipa con una quota almeno di maggioranza, siano controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. La condizione di incompatibilità non sussiste nel caso in cui il professionista abbia rinunciato ai suddetti incarichi, al momento della presentazione della domanda di partecipazione di cui al presente avviso;
- 9) non essere stato destinatario, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziari relativi a inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica amministrazione;
- 10) regolarità contributiva rispetto ai versamenti in favore della Cassa forense;
- 11) posizione in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
- 12) possesso di valida polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività rischi professionali (indicare il numero della polizza e la società di assicurazione);

2. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data di presentazione della domanda di iscrizione per l’inserimento nell’elenco di cui al presente atto.

Art. 3 – Dichiarazioni da rilasciare all'atto di presentazione della domanda

1. L'avvocato, all'atto di presentazione della domanda finalizzata all'inserimento dell'elenco di cui al presente avviso, dovrà dichiarare:

- 1) di impegnarsi a comunicare, dopo l'inserimento nell'elenco, l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgenza della stessa;
- 2) di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte la delibera della Giunta regionale n. 984 del 27 luglio 2020, ed in particolare l'allegato A) alla medesima, e il presente avviso;
- 3) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare la Regione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, consapevole che il conferimento dei dati è indispensabile per l'iscrizione o l'aggiornamento dell'elenco di avvocati del libero foro per la rappresentanza e la difesa in giudizio nonché in quello per le domiciliazioni in favore della Regione Marche;
- 4) che i dati riportati nel curriculum professionale sono veritieri;
- 5) di impegnarsi a svolgere personalmente le attività oggetto dell'incarico con limitata facoltà di avvalersi di collaboratori solo per lo svolgimento di attività marginali e comunque senza alcun onere ulteriore a carico dell'Amministrazione Regionale per tale eventuale supporto.

2. L'avvocato sarà inoltre chiamato a dichiarare:

- di essere o meno iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione
- di essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico (in caso di risposta positiva vengono richieste ulteriori specificazioni);

3. L'avvocato dichiara inoltre di riconoscere e di accettare senza riserve le seguenti condizioni:

- 1) L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto o interesse del professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte della Regione.
- 2) L'iscrizione nell'elenco determina l'obbligo, all'atto dell'eventuale conferimento dell'incarico, di accettare le condizioni previste dai criteri di determinazione del compenso di cui all'art 7 dell'allegato A) alla DGR n. 984/2020 (<http://www.norme.marche.it/attiveb/ViewDoc.aspx?IdFile=2729747&enti=GRM>) nonché le condizioni previste dall'art. 5 del presente avviso.

4. Le dichiarazioni di cui ai commi che precedono sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

5. Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda

1. La domanda di partecipazione, unitamente al curriculum e alla copia scansionata del documento di identità, è presentata esclusivamente e a pena di esclusione mediante apposita procedura informatica (link: <http://albo.regione.marche.it>).

2. La procedura consente di inserire sia la domanda di iscrizione sia il curriculum, sottoscritti digitalmente, attraverso un percorso guidato. Una volta concluso con successo l'inserimento, tale documentazione è trasmessa automaticamente al sistema di protocollo informatico della Regione.

3. La presentazione dell'istanza "on line" richiede il possesso da parte dell'utente di uno dei seguenti strumenti di autenticazione forte riconosciuto dal framework di autenticazione regionale fed- cohesion (<http://cohesion.regione.marche.it>):

- pin cohesion (codice fiscale - password cohesion - pin cohesion);
- otp cohesion (codice fiscale - password cohesion - otp cohesion);
- smart card;
- TsCns;
- Carta Raffaello;
- Cns;
- CIE.

4. E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda a pena di inammissibilità della stessa.

5. La procedura informatizzata di presentazione delle domande consente ai professionisti interessati di iscriversi nell'elenco degli operatori qualificati, nonché di apportare modifiche ed aggiornamenti alle domande già inserite.

Il Servizio Avvocatura, verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, generali e speciali, procederà alla approvazione della domanda e degli aggiornamenti successivamente apportati con la procedura e nei termini di cui all'art. 7 del presente avviso.

Non sarà consentito conferire incarichi a quei professionisti la cui domanda non sia stata oggetto di approvazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 co 2 dell'allegato A) alla DGR 984/2020.

6. All'atto di compilazione della domanda, nella sezione dell'elenco relativa alle domiciliazioni, l'avvocato sarà chiamato ad indicare uno o più tribunali e uno o più Uffici del Giudice di Pace tra quelli indicati nelle sotto-sezioni di cui si compone l'elenco.

Art. 5 – Determinazione del compenso

1. Con riferimento all'attività professionale svolta in qualità di domiciliatario, comprensiva della sostituzione in udienza, il professionista si impegna ad accettare un compenso non superiore al 20% (per cento) dell'importo parametrato al valore minimo di cui alle tabelle del DM 55/2014 per le fasi processuali che ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte (art. 8, comma 2, del DM 55/2014).

2. Con riferimento all'attività professionale svolta in qualità di domiciliatario, comprensiva della sostituzione in udienza, di fronte ai Giudici Speciali e alle Magistrature Superiori il professionista si impegna ad accettare un compenso non superiore al 20% (per cento) dell'importo che potrà essere parametrato non oltre al valore medio di cui alle tabelle del DM 55/2014 per le fasi processuali che ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte (art. 8, comma 2, del DM 55/2014).

3. Con riferimento alla attività svolta in qualità di mero sostituto d'udienza, senza domiciliazione, il professionista si impegna a proporre una riduzione sul compenso rispetto a quanto riconoscibile al domiciliatario per la medesima fase ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono. Il compenso così determinato potrà essere oggetto di ulteriore trattativa in senso più favorevole all'amministrazione in sede di conferimento dell'incarico.

In caso di svolgimento dell'attività di sostituto processuale che comporti la trattazione nella medesima udienza di più di tre procedimenti aventi ad oggetto giudizi collegati e/o connessi anche in ragione delle questioni giuridiche trattate, il professionista si impegna ad accettare un compenso, per ciascun procedimento chiamato alla medesima udienza, non superiore al 25% di quanto riconoscibile al domiciliatario per la medesima fase.

4. Con riferimento all'attività professionale svolta in qualità di difensore dell'Ente l'avvocato si impegnerà ad applicare, per ogni fase o voce del procedimento, i parametri pari ai valori minimi vigenti, come previsti dal DM 55/2014.

5. Con riferimento all'attività professionale svolta in qualità di difensore dell'Ente, per i giudizi instaurati avanti ai Giudici Speciali ed alle Magistrature Superiori, l'avvocato avrà facoltà di applicare i parametri non superiori ai valori medi vigenti, come previsti dal DM 55/2014 ridotti di una percentuale pari almeno al 30%.

Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco l'avvocato deve allegare alla domanda, a pena di esclusione, il curriculum professionale, firmato digitalmente, redatto nelle forme di cui all'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e copia scansionata del documento di identità.

Il curriculum deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o dell'esperienza che si intende segnalare. Nel curriculum gli avvocati possono indicare in particolare il possesso dei seguenti titoli, condizioni o iscrizioni:

- ulteriori abilitazioni oltre a quella legale;
- collaborazioni con Pubbliche amministrazioni;
- titoli accademici o specializzazioni universitarie;
- pubblicazioni in materie giuridiche su riviste cartacee o telematiche;
- settore di attività prevalenti con indicazione del numero di procedimenti trattati negli ultimi 5 anni, suddivisi per materia e specificazione di quelli aventi esito favorevole.

Art. 7 - Formazione e durata dell'elenco

1. Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Le domande presentate nonché gli eventuali aggiornamenti apportati saranno oggetto di approvazione da parte del Servizio Avvocatura che, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, generali e speciali, procederà alla approvazione delle domande tramite apposito decreto dirigenziale adottato, dopo il primo decreto di approvazione, a scadenze di 12 mesi.

Il primo decreto di approvazione del citato elenco verrà adottato tenendo conto delle domande pervenute entro le ore 24:00 del 30 settembre 2020.

Le domande e gli aggiornamenti pervenute successivamente al 30 settembre 2020 saranno istruite ai fini dell'approvazione per l'inserimento nell'elenco nei 12 mesi successivi all'adozione del decreto di cui al precedente comma.

Il possesso dei requisiti è verificato dal Dirigente del Servizio Avvocatura previa istruttoria eseguita a cura del responsabile del procedimento. Al termine dell'istruttoria, il nominativo degli avvocati che abbiano fatto domanda e siano risultati in possesso dei requisiti indicati nell'avviso verrà inserito nell'elenco redatto in ordine alfabetico.

2. L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine alfabetico nella sezione (o nelle sezioni) di interesse indicata (o indicate) nella domanda.

3. L'elenco così predisposto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche con valore di notifica a tutti gli effetti dell'avvenuto inserimento mentre l'eventuale diniego motivato è comunicato dal Servizio Avvocatura regionale e attività normativa via PEC al professionista interessato.

4. Salvo proroga, l'elenco degli avvocati di cui al presente avviso ha una validità non superiore a 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del primo decreto di approvazione.

Art. 8 - Codice di comportamento e casi di cancellazione dall'elenco

1. L'avvocato inserito nell'elenco si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale di cui alla DGR 64 del 27 gennaio 2014 (http://www.norme.marche.it/Delibere/2014/DGR0064_14.pdf), in quanto compatibile.

2. È disposta la cancellazione dall'elenco dell'avvocato che:

- a) non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 2, comma 1, del presente avviso;
- b) abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del consiglio dell'ordine di appartenenza;
- c) sia incorso in situazione di conflitto di interessi, ovvero non abbia effettuato le corrispondenti segnalazioni, nei termini previsti dal presente avviso;
- d) abbia assunto comportamenti non conformi al codice di comportamento;
- e) abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti relativi all'avviso pubblico sono trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali (di cui all'informativa in calce alla domanda stessa), compresi i dati sensibili a cura del personale assegnato al Servizio Avvocatura regionale e attività normativa preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure all'avviso pubblico.

Art. 10 - Norme finali e di rinvio

1. Il dirigente del Servizio Avvocatura regionale e attività normativa si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso. Di tali decisioni è data apposita comunicazione sul sito istituzionale. La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Per i criteri seguiti nell'affidamento di incarichi, compensi e obblighi dei professionisti e per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente avviso si rinvia alla delibera della Giunta regionale n. 984 del 27 luglio 2020 nonché alla normativa in materia di disciplina della professione forense.

Art. 11 - Responsabilità del procedimento e informazioni

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulietta Rombini (tel. 071/8065012; e-mail: giulietta.rombini@regione.marche.it).

Altri referenti:

- Dott.ssa Roberta Emili (tel. 071/8065015; e-mail: roberta.emili@regione.marche.it);

2. Per eventuali informazioni relative agli aspetti contenutistici della domanda, gli interessati possono contattare il responsabile del procedimento e gli altri referenti dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nei giorni feriali (sabato escluso), oppure consultare la pagina del servizio Avvocatura regionale e attività normativa: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Servizio-avvocatura-Regionale-e-attivita-normativa>

3. Per informazioni relative ai profili tecnico-informatici rivolgersi all'Help desk regionale (tel. 071/8066800).

Allegati:

Allegato A) modello di domanda